



Prefettura di Pavia

Pavia, 03 maggio 2019

CIRCOLARE N. 14/EUROPEE

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia
LORO SEDI

Al Sig. Commissario Straordinario dei Comuni di

**PAVIA
LARDIRAGO**

Al Sig. Commissario Prefettizio dei Comuni di
COLLI VERDI

OGGETTO: Consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 - "Verbale di accordo per lo svolgimento della propaganda elettorale".

Si è tenuta in data odierna una riunione con i vertici delle Forze dell'Ordine, i rappresentanti dei Partiti e Movimenti Politici, e i rappresentanti dei maggiori Comuni della provincia al fine di sensibilizzare coloro che parteciperanno alle prossime consultazioni europee alla scrupolosa osservanza della normativa disciplinante l'attività di propaganda elettorale.

In tale occasione, si sono volute promuovere intese per l'ulteriore regolamentazione delle modalità di svolgimento della propaganda medesima in tutte le sue forme. Ciò al fine di garantire un'uniforme applicazione delle leggi e la parità tra tutte le forze politiche.

E' stata illustrata, quindi, una proposta di "Verbale di accordo per lo svolgimento della propaganda elettorale" che, dopo un proficuo confronto, è stata concordemente accettata da tutti i presenti e, conseguentemente, sottoscritta.

In relazione a tanto, si trasmette copia del citato "Verbale di accordo" affinché ne vengano resi edotti i candidati delle liste presentate, in ciascun Comune, anche in relazione alle consultazioni amministrative

In attesa di un cortese cenno di assicurazione, si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL PREFETTO
f.to (Tizzano)

FF/ar



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

**MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE
NEL RISPETTO ALLA DISCIPLINA LEGISLATIVA**

In uno spirito di scrupolosa osservanza delle norme che disciplinano la propaganda elettorale, per garantire parità di condizioni nell'esercizio della propaganda stessa, le forze politiche rappresentate nella riunione si impegnano al rispetto del presente "Verbale di Accordo".

a) DISCIPLINA DEI COMIZI

- 1) Premesso che le riunioni elettorali possono aver luogo dal 30° giorno antecedente la data delle elezioni (venerdì 26 aprile) viene concordato di far pervenire, con preavviso puramente indicativo di almeno 7 giorni ai Sindaci dei Comuni interessati, la prenotazione delle piazze in cui intendono svolgere i comizi e ciò allo scopo di evitare eventuali concomitanze.

Il Sindaco, d'intesa con i rappresentanti delle forze politiche interessate, determinerà settimanalmente il calendario di massima dei comizi per l'avvicendamento degli oratori nelle principali piazze; le intese iniziali potranno essere periodicamente rivedute e variate in base a successivi accordi sempre in sede comunale, alla stregua delle esigenze che dovessero successivamente manifestarsi.

La prenotazione dovrà essere presentata agli Uffici dei Segretari Comunali che stabiliranno la data iniziale per tali presentazioni.

L'ora di presentazione determina l'ordine di precedenza in caso di concomitanza.

In caso di contemporaneità delle richieste, ove manchi l'intesa delle parti, si farà luogo a sorteggio.

Sarà cura del Sindaco comunicare il calendario dei comizi ai competenti Uffici della Polizia di Stato ed ai Comandi di Stazione dei Carabinieri competenti per territorio per i restanti Comuni.

Il preavviso di 7 giorni non è necessario quando la località prescelta non sia stata impegnata da una precedente prenotazione.

In tal caso la richiesta sarà valida anche se effettuata qualche ora prima del comizio, salve le comunicazioni del caso da parte dei richiedenti ai suddetti organi di polizia.



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Il preavviso per lo svolgimento dei comizi deve precedere di almeno 72 ore la manifestazione di propaganda elettorale quando si tratti di piazze destinate alla sosta dei veicoli e sia necessaria l'adozione di provvedimenti di sospensione della sosta stessa.

- 2) Le forze politiche presenti si impegnano a non mettere in atto azioni di disturbo o interferenze durante i comizi.
- 3) I comizi all'aperto non potranno iniziare prima delle ore 8.00.
Nei giorni feriali i comizi all'aperto avranno termine non oltre le ore 23,00; nei giorni di sabato, in quelli festivi ed in quelli dell'ultima settimana precedente la consultazione, i comizi potranno terminare alle ore 24,00.
Si dispongono adeguati intervalli tra i comizi, per consentire un totale sgombero delle località interessate e l'avvicendamento delle persone.
Si eviterà di far tenere i comizi di appartenenti a diverse tendenze politiche in località tra loro vicine e con i medesimi orari.
- 4) Con i competenti organi degli Enti Locali potrà altresì essere utilmente concordata una linea di condotta che eviti comizi e manifestazioni in prossimità di cimiteri, di scuole durante l'orario dell'attività scolastica, convitti, caserme o altre convivenze, ospedali e case di cura, nonché in prossimità di incroci stradali e nei luoghi di più intenso traffico cittadino ovvero in vie o piazze di particolare importanza per la circolazione stradale.
- 5) Nelle piazze in cui esistono luoghi di culto religioso o sedi di partito, i palchi degli oratori saranno sistemati sempre al lato opposto dell'ingresso degli edifici di culto o delle sedi stesse.
- 6) Per le riunioni in locali di pubblico spettacolo, che dovranno possedere i necessari requisiti di agibilità, i gestori di tali esercizi dovranno darne preavviso al Sindaco almeno tre giorni prima, e per conoscenza al Questore (gab.quest.pv@pecps.poliziadistato.it), ai Commissariati di P.S. e ai Comandi di Stazione dei Carabinieri competenti per territorio, secondo quanto disposto precedentemente.
- 7) Per i comizi ritenuti più importanti dagli organizzatori, in virtù della personalità dell'oratore, della località prescelta e del prevedibile afflusso di pubblico, ciascun partito si impegna, oltre alla prenotazione dello spazio da richiedere al Comune, anche a darne direttamente notizia alla Questura (gab.quest.pv@pecps.poliziadistato.it), almeno 48 ore prima, al fine di consentire la predisposizione dei necessari servizi di ordine pubblico.
- 8) Per le proiezioni cinematografiche di propaganda elettorale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, costituenti anch'esse propaganda elettorale, i partiti politici si



Prefettura Uffici Territoriali del Governo di Pavia

impegnano a darne segnalazione preventiva ai Comuni, secondo le modalità indicate per i comizi.

b) PROPAGANDA FONICA

- 1) L'uso degli altoparlanti sui veicoli in movimento è consentito limitatamente per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente durante il seguente orario: dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.
Sarà escluso il transito dei veicoli annuncianti l'ora e il luogo dei comizi in prossimità delle strade e dei locali dove siano in corso altre riunioni elettorali. Saranno vietati altresì i cortei degli stessi mezzi mobili.
- 2) Viene confermato il divieto della propaganda sonora esterna presso le sedi dei partiti.
- 3) La pubblicità fonica su mezzi mobili, cioè qualora la propaganda elettorale venga effettuata mediante altoparlanti installati su mezzi mobili, nei suindicati limiti stabiliti dalla normativa, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco. Nel caso in cui, invece, la propaganda medesima si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui i Comuni stessi sono compresi. Le riunioni di propaganda elettorale organizzate senza oratore, ma avvalendosi di apparecchiature amplificatrici montate su appositi veicoli possono svolgersi solo con il veicolo fermo e in luogo distante almeno 500 metri dalla sosta precedente se nella stessa giornata e sempreché nelle vicinanze non siano in corso altre analoghe riunioni di propaganda elettorale, che potrebbero essere disturbate.

c) PROPAGANDA LUMINOSA E FIGURATIVA

È vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico.

E' ammessa, per contro, ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili. I veicoli che rechino tali mezzi di propaganda devono avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale. La sosta dei veicoli è consentita e non potrà superare un'ora, è fatta eccezione per le soste tecniche dei mezzi di servizio pubblico che potranno avere durata variabile in relazione alle esigenze del servizio stesso.



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

d) STRISCIONI E VOLANTINI

E' vietata la collocazione di striscioni di propaganda, nonché il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico. E' consentita l'utilizzazione dei c.d. gazebo anche per la distribuzione di volantini ed altro materiale di propaganda elettorale. Sugli stessi, ed analogamente per i banchetti, non è consentito collocare striscioni di propaganda elettorale, bandiere, drappi o manifesti. Non rientrano in tale ultimo divieto le bandiere dei partiti e gruppi politici che servono esclusivamente ad identificare la titolarità delle strutture medesime.

Qualora il volantinaggio sia effettuato, senza la presenza di un gazebo o banchetto, da un numero di persone superiore a cinque, al fine di consentire la predisposizione di un adeguato servizio di ordine pubblico, dovrà essere effettuata comunicazione alle Forze dell'Ordine (gab.quest.pv@pecps.poliziadistato.it) con preavviso entro le ore 13 del giorno precedente.

Per i volantinaggi effettuati da un numero di persone inferiore a cinque la comunicazione alle Forze dell'Ordine potrà essere effettuata a discrezione dei rappresentanti delle forze politiche.

È del pari vietata la distribuzione di volantini ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento politico.

e) AFFISSIONE DI MATERIALE DI PROPAGANDA ELETTORALE

- è vietata la affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni;
- è vietata l'esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico;
- in eccezione al predetto divieto l'art. 1 della Legge n. 130/1975 consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata l'affissione di quotidiani e periodici;
- è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi,



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali di qualunque tipo, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo;

- per quanto concerne i locali utilizzati dai partiti politici e dai singoli candidati, si ricorda che è vietato esporre materiale di propaganda elettorale nei luoghi pubblici o esposti al pubblico.

Gli organi di Pubblica Sicurezza vigileranno sull'osservanza delle norme in materia. I Sindaci provvederanno a far defiggere o imbiancare con la massima tempestività il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale, indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi, da parte di chi non vi abbia titolo. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione sono a carico dell'esecutore materiale dell'affissione (L. 30.12.2004, n. 311).

Le affissioni di propaganda elettorale negli spazi consentiti dovranno essere rispettate e rigorosamente preservate da distruzioni, lacerazioni e deturpazioni (art. 8 della L. 212/1956).

1) DISCIPLINA DEI FESTIVALS ED ALTRE MANIFESTAZIONI POLITICAMENTE QUALIFICATE

Per "Festival" si intende una manifestazione in cui siano presenti, alternativamente o congiuntamente, allestimenti musicali, di presentazione libraria, di ristorazione, di gioco o altri.

Festivals e altre manifestazioni politicamente qualificate, che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico durante i periodi di campagna elettorale, costituiscono riunioni di propaganda elettorale.

Pertanto, lo svolgimento di tali manifestazioni non consente deroghe alle norme contenute nelle leggi 4 aprile 1956 n. 212 e 24 aprile 1975 n. 130, che prevedono in particolare: l'uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda luminosa figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, la limitazione all'uso degli altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento delle manifestazioni ed infine il divieto che siffatte manifestazioni abbiano luogo nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni, a norma dell'art. 7 e della cennata legge n. 130/1975.

All'interno dell'area concessa, secondo l'ordine di presentazione delle domande, per l'effettuazione di un festival è consentita, da parte del partito o movimento organizzatore, l'installazione di banchetti, nonché l'effettuazione di un comizio, di durata non superiore alle due ore.

Ciascun partito o movimento o presente con liste in occasione delle prossime consultazioni, potrà organizzare un solo festival nelle piazze di cui ai punti precedenti.

Non potranno effettuarsi più di tre festivals nel medesimo giorno.



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Le domande per la prenotazione delle piazze centrali dovranno pervenire ai Comuni entro il termine richiamato alla lettera a), punto 1 del presente verbale.

g) PROPAGANDA RADIOTELEVISIVA

Le emittenti radiotelevisive, che intendono diffondere o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale, devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni dettate dalla Legge 22 febbraio 2000 n. 28 pubblicata sulla G.U. S.g. n. 43 del 22 febbraio 2000 recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica" e dalla Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/12/CONS in data 28 dicembre 2012 e dal Provvedimento della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza radiotelevisiva in data 4 gennaio 2013.

Le emittenti radiofoniche e televisive che intendono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, devono attenersi alle disposizioni di cui all'art. 4 comma 3 della citata Legge 22.2.2000 n. 28.

Si richiama l'attenzione sull'art. 3, comma 2 della L. 515/93 che prevede che tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbano indicare il nome del committente responsabile.

h) PROPAGANDA SU STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Gli editori di quotidiani e periodici che dal quarantacinquesimo e fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni intendono diffondere a qualsiasi titolo, nelle forme ammesse dall'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali devono attenersi alle disposizioni contenute nel citato provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/12/CONS in data 28 dicembre 2012

i) ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

L'art. 9, comma 1 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 19 della L. 515/93, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura uguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

l) DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI

L'art. 8 della L. 22.2.2000, n. 28 vieta, altresì, che, nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni, ovvero da sabato 11 maggio p.v., vengano resi pubblici o, comunque, diffusi i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

m) DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA NEL GIORNO PRECEDENTE ED IN QUELLO STABILITO PER LE VOTAZIONI

L'art. 9 della Legge 212/56, come modificato dall'art. 8 della Legge 130/75, sancisce il divieto nel giorno precedente ed in quello stabilito per le elezioni:

- di nuove affissioni di propaganda, sia diretta che indiretta, di stampati, giornali murali od atti e di manifesti di propaganda elettorale;
- di comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- di ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali, nei giorni destinati alla votazione;
- per quanto attiene le modalità di utilizzo del distintivo dei rappresentanti di lista, si conviene che tali distintivi possono essere indossati all'interno dell'immobile o plesso scolastico e non all'esterno; il distintivo che possono portare i rappresentanti deve avere riprodotto il simbolo della lista, non deve avere alcuna ulteriore scritta o nominativo di candidato e deve essere di dimensioni ridotte;

I presenti si impegnano a trasmettere alle loro sezioni periferiche, nonché alle organizzazioni affiancatrici il testo del presente "verbale di accordo" perché tutti i rispettivi aderenti ne possano avere esatta conoscenza e vi si uniformino.